Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 103° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 maggio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1966, n. **1375**.

Scioglimento del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1951, n. 1787, con il quale fu costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia, e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1965, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio suddetto ed il sig. Antonio Tarquinio fu nominato amministratore provvisorio con il compito di provvedere nel termine di tre mesi alla regolarizzazione dell'Ente;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1965, con il quale in sostituzione del sig. Tarquinio veniva nominato amministratore provvisorio il dott. Vincenzo Setari;

Viste le relazioni in data 5 e 16 luglio 1965, con le quali il predetto amministratore provvisorio comunicava di non aver potuto espletare il suo mandato in quanto non era stato possibile rintracciare gli atti del Consorzio, che non ha mai svolto alcuna attività;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consorzio;

Sentito in via d'urgenza il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 85 del regolamento per le cooperative di produzione e lavoro ed i loro Consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « L'Indipendente », con sede in Foggia, è sciolto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1966

SARAGAT

Bosco

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 6. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. **276**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 13 giugno 1966, n. 543, a decorrere dall'anno accademico 1966-67 presso la Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena sono istituiti:

a) quattro posti di professore di ruolo convenzionati, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

b) due posti di assistente ordinario convenzionati ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, numero 465.

Al relativo onere si provvede con i fondi previsti dalla convenzione, stipulata il 19 novembre 1965 tra l'Università degli studi ed il Monte dei Paschi di Siena e approvata e resa esecutiva dal citato art. 4 della predetta legge n. 543.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università di Siena in applicazione della suddetta legge n. 543, è modificato nel modo seguente:

L'art. 1 dello statuto è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di medicina e chirurgia;
3) Facoltà di farmacia;
4) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5) Facoltà di scienze economiche e bancarie ».

Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, vengono inseriti i seguenti articoli relativi all'ordinamento della Facoltà di scienze economiche e bancarie.

TITOLO VII

Facoltà di scienze economiche e bancarie

Art. 30. — La Facoltà conferisce:

1) la laurea in Scienze economiche e bancarie;
2) la laurea in Scienze economiche.

La durata del corso di studi sia per la laurea in scienze economiche e bancarie che per la laurea in scienze economiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Art. 31. — Sono insegnamenti propri per la laurea in scienze economiche e bancarie i seguenti:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Istituzioni di statistica;
4) Istituzioni di economia politica (biennale);
5) Diritto commerciale;
6) Matematica;
7) Scienza delle finanze;
8) Ragioneria generale e applicata (biennale);
9) Matematica finanziaria;
10) Tecnica bancaria (biennale);
11) Tecnica industriale e commerciale.

Art. 32. — Sono insegnamenti propri per la laurea in scienze economiche i seguenti:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Istituzioni di statistica;
4) Istituzioni di economia politica (biennale);
5) Diritto commerciale;
6) Matematica;
7) Scienza delle finanze;
8) Storia economica;
9) Economia politica (biennale);
10) Politica economica;
11) Economia monetaria e creditizia (biennale).

Art. 33. — Sono insegnamenti comuni ai due corsi di laurea i seguenti (Tabella *C*):

1) Diritto pubblico dell'economia (semestrale);
2) Diritto finanziario;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto del lavoro;
5) Diritto fallimentare (semestrale);
6) Legislazione sulle Banche, sulle Borse e sul Risparmio;
7) Economia e tecnica delle imprese di assicurazione (semestrale);
8) Economia e politica agraria;
9) Economia internazionale;
10) Storia delle dottrine economiche;
11) Storia delle dottrine politiche;
12) Econometria;
13) Economia applicata;
14) Economia matematica;
15) Tecnica di borsa (semestrale);
16) Tecnica del commercio interno e internazionale;
17) Contabilità economica nazionale;
18) Statistica;
19) Sociologia (semestrale);
20) Demografia (semestrale);
21) Geografia economica;
22) Contabilità di Stato;
23) Storia economica italiana dall'Unità nazionale (semestrale);
24) Prima lingua straniera (biennale);
25) Seconda lingua straniera (biennale).

Art. 34. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea gli studenti devono aver superato tutti gli esami delle materie proprie del corso di laurea ed inoltre nove esami delle materie scelte dalla tabella *C* indicata sul Piano di studi fissato dalla Facoltà, materie fra le quali deve essere compresa una lingua straniera.

La Facoltà attribuisce carattere di sbarramento per il passaggio al secondo anno di corso:

per la *laurea in Scienze economiche e bancarie* ai seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di statistica;
Ragioneria generale ed applicata I;

per la *laurea in Scienze economiche* ai seguenti insegnamenti:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di economia politica I;
Istituzioni di statistica.

La Facoltà può consentire allo studente di introdurre modifiche al proprio piano di studi sostituendo alcune materie di insegnamento del gruppo indicato dalla Facoltà, tra quelle della tabella *C*, con altre del medesimo gruppo o di quelle dell'altro corso di laurea od anche di altra Facoltà.

Le sessioni degli esami biennali ed annuali si svolgono esclusivamente nei mesi di luglio ed ottobre. La sessione degli esami semestrali nel mese di marzo.

Art. 35. — Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie ed in Scienze economiche, sono tenuti, oltre ai normali obblighi di frequenza, ad assistere alle esercitazioni previste per i singoli insegnamenti, a partecipare ai seminari sugli argomenti, indicati dal Consiglio di facoltà, a presentare, al termine di ciascun seminario, una relazione sul lavoro compiuto al professore della materia che ha diretto e seguito lo svolgimento del seminario stesso.

Art. 36. — Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze economiche e bancarie ed in Scienze economiche hanno diritto, previo superamento di apposito esame su un argomento atto a valutare la loro preparazione e con un punteggio prestabilito dalle autorità accademiche, alla ammissione gratuita nel Collegio « Mario Bracci » di Pontignano, entro il limite dei posti a tal fine disponibili e tenuto conto delle condizioni economiche degli aspiranti.

Tale esame potrà essere sostenuto all'inizio di qualsiasi anno di corso; il mantenimento per gli anni successivi del posto gratuito così conseguito è subordinato al superamento di tutti gli esami previsti dal Piano di studi con il punteggio medio di 27/30 e nessun esame superato con non meno di 24/30.

Art. 37. — Sono considerati propedeutici i seguenti insegnamenti:

per la laurea in Scienze economiche e bancarie:

non si può sostenere l'esame di	*se non si è superato l'esame di*
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato;
Scienza delle finanze	Istituzioni di economia politica II;
Matematica finanziaria	Matematica; Istituzioni di statistica;
Tecnica bancaria I	Ragioneria generale ed applicata II;
Tecnica industriale e commerciale	Ragioneria generale ed applicata II;
Diritto pubblico dell'economia	Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di economia politica II;
Diritto finanziario	Diritto amministrativo; Scienza delle finanze;
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto del lavoro	Istituzioni di diritto privato;
Diritto fallimentare	Diritto commerciale;
Economia e tecnica delle imprese di assicurazione	Istituzioni di economia politica II;
Tecnica di borsa	Tecnica bancaria II;
Contabilità economica nazionale	Istituzioni di statistica; Istituzioni di economia politica II; Ragioneria generale ed applicata II;
Statistica	Istituzioni di statistica;
Contabilità di Stato	Ragioneria generale ed applicata I;

per la laurea in Scienze economiche:

non si può sostenere l'esame di	*se non si è superato l'esame di*
Diritto commerciale	Istituzioni di diritto privato;
Scienza delle finanze	Istituzioni di economia politica II;
Economia politica I	Istituzioni di economia politica II;
Politica economica	Scienza delle finanze; Economia monetaria e creditizia II;
Economia monetaria e creditizia I	Istituzioni di economia politica II;
Diritto amministrativo	Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico;
Economia e politica agraria	Istituzioni di economia politica II;
Economia internazionale	Istituzioni di economia politica II;
Diritto pubblico dell'economia	Istituzioni di diritto pubblico; Istituzioni di economia politica II;
Storia delle Dottrine economiche	Istituzioni di economia politica II;
Econometria	Istituzioni di statistica; Economia matematica;
Economia applicata	Istituzioni di economia politica II;
Economia matematica	Matematica; Istituzioni di economia politica II;
Contabilità economica nazionale	Istituzioni di statistica; Istituzioni di economia politica II;
Statistica	Istituzioni di statistica;
Sociologia	Istituzioni di statistica;
Demografia	Istituzioni di statistica;

Art. 38. — Gli esami di laurea in Scienze economiche e bancarie ed in Scienze economiche consistono:

1) nella discussione di una dissertazione scritta su una delle materie proprie del Piano di studi seguito dallo studente;

2) nella discussione di due brevi dissertazioni orali su argomenti tratti da materie di libera scelta dello studente.

Il tema per la dissertazione scritta deve essere scelto in una delle materie delle quali lo studente abbia superato l'esame e deve essere richiesto al professore che ne impartisce l'insegnamento almeno un anno prima della sessione di esami di laurea, salvo particolari disposizioni della Facoltà.

Il tema prescelto deve essere depositato, a cura dello studente, alla segreteria, che ne prenderà nota.

La dissertazione scritta dovrà essere presentata alla predetta segreteria, in triplice copia, almeno quindici giorni prima della discussione e sarà, a cura del preside, trasmessa al professore della materia prescelta ed ad uno di materia affine.

La discussione delle dissertazioni orali, l'argomento delle quali dovrà essere comunicato alla segreteria almeno due giorni prima della discussione, avrà luogo dopo quella della dissertazione scritta. Il giudizio della idoneità del candidato viene dato complessivamente, tenendo conto oltre che del giudizio sulle dissertazioni, scritta ed orale, anche del risultato dei precedenti esami di profitto.

Art. 39. — La tassa di immatricolazione, di iscrizione, di laurea, le sopratasse annuali per esami di profitto e di laurea sono quelle stabilite dall'art. 7 della legge 19 dicembre 1951, n. 1551, per la laurea in Giurisprudenza.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualifica di studente, è di L. 5000 per i primi due anni fuori corso ed è aumentata del 30 % di detta somma per ogni anno successivo.

Gli studenti sono altresì tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

Circolo giuridico L. 1000.
Esercitazioni L. 1000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 277.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di: « Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale ».

Art. 127. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Storia dell'agricoltura;
Assistenza e divulgazione in agricoltura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 278.

Autorizzazione al Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare dalla Società « Giardini Solari » S.p.A., con sede in Rho, per il prezzo di L. 3.500.000.000 il complesso immobiliare sito in Milano, via Solari n. 19 e via Montevideo n. 9, composto da quattro corpi di fabbrica destinati ad abitazioni civili, uffici, negozi ed autorimesse private.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1966.

Onorificenza di cavaliere dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » - rettifica di nominativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1965, col quale venne conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » al signor Carli Ivan;

Ritenuto che le esatte generalità del predetto sono: Corli Ivan;

Visto l'art. 19 dello statuto dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il decreto in data 2 giugno 1965, di cui alle premesse, è rettificato come segue:

da Carli Ivan a Corli Ivan.

Il cancelliere dell'Ordine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1966

SARAGAT

MORO

(5246)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli Organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1963, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto la nota n. 2670/136959 del 30 gennaio 1967, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa il dott. Nicola Resta quale rappresentante degli industriali in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto a seguito dell'avvenuto decesso del consigliere cav. lav. dott. Michelangelo Pasquato;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Nicola Resta è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza degli industriali a seguito del decesso del cav. lav. dott. Michelangelo Pasquato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 343

(4856)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione autonoma della Sardegna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, d'intesa con gli organi della Regione Autonoma della Sardegna;

Decreta:

Nella Regione autonoma della Sardegna gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7 e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nella Regione della Sardegna, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Zone a prevalente coltura irrigua* (1)

Comprende le aree, fra loro non contigue, nelle quali l'irrigazione costituisce, o costituirà nel prossimo futuro, l'elemento economicamente più importante per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso si localizza particolarmente: nel comprensorio della Sardegna sud occidentale, nei Campidani di Cagliari e di Oristano e nelle limitrofe pianure del Cixerri e del Basso Sulcis; nella Nurra di Sassari e di Alghero; nella Bassa Valle del Coghinas; nel comprensorio della Vignola; nelle piane di Arzachena e Olbia; nei comprensori di Siniscola, Posada e Torpè, di Orosei, di Tortolì, del Sarrabus; ed infine nei comprensori interni di Perfugas, di Chilivani, di Giave, di Santa Lucia del Goceano, di Ottana e del Murreri-Isalle, per una superficie di circa 506.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di: Arborea, Assemini, Baratili S. Pietro, Cabras, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domusnovas, Furtei, Giba, Marrubiu, Milis, Mogoro, Monastir, Muravera, Musei, Nurachi, Nuraminis, Oristano, Ortacesus, Pabillonis, Palmas Arborea, Pula, Quartu S. Elena, Riola Sardo, Samassi, S. Gavino M., S. Giovanni Suergiu, Sanluri, S. Nicolò Arcidano, S. Sperate, S. Giusta, S. Vero Milis, Sarroch, Selargius, Serramanna, Serrenti, Sestu, Siamaggiore, Siliqua, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Ussana, Uta, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villa S. Pietro, Villasor, Villaspeciosa, Zeddiani, Zerfaliu in provincia di Cagliari; Girasole, Lotzorai, Noragugume, Ottana, Posada, Tortolì, in provincia di Nuoro; Alghero, Arzachena, Giave, Olbia, Olmedo, Ozieri, Perfugas, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari.

2° *Territorio. — Zone a prevalente coltura asciutta* (2)

Comprende per gran parte i territori asciutti di valorizzazione agricola connessi alle zone irrigue di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, non contigui fra loro e prevalentemente ricadenti nella parte nord-ovest dell'isola e lungo la fascia irrigabile dei Campidani, per una superficie territoriale di circa 355.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Barrali, Barumini, Bauladu, Calasetta, Collinas, Dolianova, Donori, Figu Gonnosnò, Genuri, Gesico, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Guamaggiore, Guasila, Laplassas, Lunamatrona, Mandas, Masullas, Mogorella, Morgongiori, Ollasta, Ollastra Simaxis, Pau, Pauli Arbarei, Pimentel, Samatzai, S. Antioco, S. Antonio Ruinas, Sardara, Segariu, Selegas, Senis, Senorbi, Serdiana, Settimo S. Pietro, Setzu, Siamanna-Siapiccia, Siddi, Simala, Sini, Soleminis, Suelli, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca, Villa Urbana, Villaverde in provincia di Cagliari; Escolca, Gergei, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Nuragus, Oliena, Serri in provincia di Nuoro; Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castel Sardo, Cheremule, Cossoine, Florinas, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Mores, Muros, Nulvi, Ossi, Porto Torres, Sassari, Sedini, Sennori, Siligo, Thiesi, Tissi, Torralba, Uri, Usini in provincia di Sassari.

(1) Interessa le seguenti regioni agrarie ISTAT: nn. 5p, 7p, 9p, 10, 12p, 13p, 14p, 15p, 16p, 17 della provincia di Cagliari; nn. 5p, 11p, 13p, 14p, della provincia di Nuoro; nn. 5p, 6p, 10p, 11p e 13p della provincia di Sassari.

(2) Interessa le seguenti regioni agrarie ISTAT: nn. 3, 4p, 6p, 10, 13p, 15p, 16p, della provincia di Cagliari; nn. 6p, 8p, 14p della provincia di Nuoro e nn. 2p, 4p, 5p, 6p, 11p e 13p della provincia di Sassari.

3° *Territorio. — Zone agro silvo-pastorali* (1)

Comprende le zone di collina, alta collina e montagna che, pur presentando in molti casi una agricoltura evoluta e razionale, mantengono un comune carattere estensivo e silvo-pastorale, per una superficie territoriale di circa 1.548.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di: Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Arbus, Ardauli, Armungia, Ballao, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Buggerru, Burcei, Busachi, Carbonia, Carloforte, Domus De Maria, Fluminimaggiore, Fordongianus, Ghilarza, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Maracalagonis, Narbolia, Narcao, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Nureci, Nuxis, Paulilatino, Perdaxius, Portoscuso, Ruinas, Samugheo, S. Basilio, S. Nicolò Gerrei, Santadi, S. Andrea Frius, Santu Lussurgiu, S. Vito, Sedilo, Seneghe, Silius, Sinnai, Siurgus, Donigala, Sorradile, Tadasuni, Teulada, Tratalias, Ula Tirso, Vallermosa, Villanova, Truschedu, Villaputzu, Villasalto, Villasimius in provincia di Cagliari; Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cuglieri, Desulo, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalapiano, Esterzili, Flussio, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Irgoli, Isili, Laconi, Lei, Loculi, Lodè, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Nuoro, Nurallao, Nurri, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Sagama, S. Teodoro d'Ovidde, Sarule, Scano di Montiferro, Sennariolo, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tresnuraghes, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisalli, Villanova Tulo in provincia di Nuoro; Aggius, Ala dei Sardi, Anela, Ardara, Benetutti, Berchidda, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Calangianus, Chiaramonti, Codrongianos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monteleone, Rocca Doria, Monti, Nughedu di S. Nicolò, Nule, Oschiri, Osilo, Padria, Palau, Pattada, Ploaghe, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, S. Francesco D'Aglientu, S. Teresa di Gallura, Semestene, Tempio Pausania, Trinità D'Agultu e Vignola, Tula, Villanova Monteleone in provincia di Sassari.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Zone a prevalente coltura irrigua*

In questo territorio la prospettiva principale è connessa all'estendimento dell'irrigazione a tutti i terreni che ne siano suscettibili; funzione fondamentale assume quindi il completamento e l'estendimento degli schemi irrigui, nella loro complessa articolazione.

(1) Interessano le seguenti regioni agrarie ISTAT: nn. 1, 2, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11, 12p, 13p, 15p e 16p, della provincia di Cagliari; nn. 1, 2, 3, 4, 5p, 6p, 7, 8p, 9, 10, 11p, 12, 13p e 14p della provincia di Nuoro e nn. 1, 2p, 3, 4p, 5p, 6p, 7, 8, 9, 10p, 11p e 12 della provincia di Sassari.

Collegata al contesto generale della bonifica, si pone l'opportunità di un graduale riordino della proprietà fondiaria, che si presenta particolarmente frazionata e frammentata, allo scopo di dare luogo ad aziende sufficientemente ampie in vista dei nuovi ordinamenti legati all'irrigazione.

Gli indirizzi che nel nuovo quadro potranno assumere maggiore importanza sono l'orto-frutticolo e lo zootecnico intensivo, con qualche rara possibilità di reciproca integrazione nell'ambito della stessa azienda.

Per quanto riguarda l'indirizzo zootecnico, esso potrà essere perseguito attraverso una progressiva trasformazione degli attuali riposi pascoli — che con l'arrivo dell'irrigazione non avranno più ragione di sussistere — in colture foraggere poliennali ed erbai annuali ed intercalari. Su tale base potrà costituirsi una zootecnia intensiva con bestiame altamente specializzato per la produzione del latte e per la produzione della carne.

La frutticoltura potrà orientarsi soprattutto sugli agrumi e sulle drupacee, da destinare queste ultime in piccola parte al consumo diretto e più alle industrie, per la loro lavorazione.

In talune zone potrà trovare sviluppo anche la vite, soprattutto delle varietà da tavola.

Alle colture industriali — tra le quali più importanti la barbabietola da zucchero e il pomodoro, già attualmente in corso di diffusione con buoni risultati — si aprono consistenti prospettive.

In particolari limitate zone, infine, le colture in serra potranno risolvere problemi di produzioni di alto reddito, precoci o tardive, di ortaggi e di piante floreali ed ornamentali.

Tutte le elencate prospettive richiedono evidentemente una particolare organizzazione per la commercializzazione del prodotto, nonchè un'adeguata preparazione professionale della manodopera ed un'adeguata meccanizzazione aziendale. Vi sono tuttavia zone del territorio in cui gli ordinamenti potranno essere solo quelli del 2° o 3° territorio.

2° *Territorio. — Zone a prevalente coltura asciutta*

Le prospettive sono qui diverse in relazione alla mancanza di risorse irrigue, ed alla minore possibilità produttiva dei terreni, in prevalenza collinari, che ricadono nelle zone interessate.

Anche qui si può, comunque, prevedere una riduzione dei riposi pascolativi a vantaggio delle colture foraggere avvicendate: medicai asciutti e sullai nelle piccole aree adatte a quest'ultima coltura, ma soprattutto erbai misti autunno-vernini.

Su questa accresciuta base foraggera potrà svilupparsi una razionale zootecnia indirizzata principalmente verso l'allevamento del bestiame da vita e da riproduzione, secondo gli esempi già attualmente esistenti in alcune particolari zone.

Per le colture arboree possibilità si prospettano attraverso la valorizzazione delle esistenti vocazioni viticole, con l'impianto di vitigni pregiati, ed altresì per altre produzioni quali, in particolare, l'olivo, il mandorlo e il ciliegio.

Per quanto riguarda i problemi generali di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idraulica, si propongono, sia pure con varia urgenza, situazioni che richiedono opportuni interventi.

Analogamente al territorio precedente vanno adeguatamente affrontate le necessità connesse, fra l'altro, alla meccanizzazione, ed all'assistenza tecnica, anche se da risolvere ovviamente con diversi criteri e forme, così come è anche particolarmente opportuno un vasto processo di riordino aziendale.

3° *Territorio. — Zone agro-silvo-pastorali*

Sono in esso presenti due sottozone, una a ordinamento agro-pastorale e l'altra più tipicamente boschiva; tuttavia la zona agro-pastorale assume una importanza prevalente, sia per la suscettibilità produttiva che per il suo peso economico, dovuto principalmente all'allevamento bovino e, in maggior misura, ovino.

Accanto alle numerosissime aziende in cui domina l'allevamento brado dei bovini e degli ovini si trovano abbastanza diffuse anche le aziende agro-zootecniche che, in certe plaghe, grazie al minore frazionamento delle proprietà, presentano caratteristiche di razionalità anche per la dotazione di adeguati fabbricati rurali.

Nelle zone suscettibili potranno dare ulteriore contributo, fra le colture arboree, la vite, in plaghe particolari, l'olivo e il ciliegio.

Per quanto riguarda invece i terreni più tipicamente montani, domina in essi incontrastata la pecora o addirittura la capra, mentre assai scarse sono le attività agricole propriamente dette.

Gli indirizzi generali per lo sviluppo delle due zone non sono, peraltro, eccessivamente diverse. Le risorse naturali del territorio non consentono infatti costose trasformazioni, dovendosi invece tendere verso un assetto equilibrato ed economicamente valido su basi estensive.

In tal senso, la pastorizia potrà avvantaggiarsi della modifica dei contratti di pascolo, della possibilità di costituire unità pascolive di dimensioni adeguate — da perseguire l'una e l'altra con le opportune forme —, della integrazione della produzione naturale dei pascoli con coltivazioni foraggere, sia pure limitate alle zone più adatte. Anche per questo territorio, quindi, l'adeguamento della base foraggera è elemento essenziale per lo sviluppo di allevamenti selezionati e più produttivi.

Importanza potrà assumere, ai fini della valorizzazione della produzione foraggera, la regolamentazione degli usi collettivi dei vastissimi pascoli comunali esistenti.

Del pari è opportuno un ampliamento delle consistenze medie dei greggi, allo scopo di consentire fra l'altro l'adozione di mezzi meccanici per la mungitura e di elevare produttività e redditi degli addetti.

La formazione di boschi di alto fusto può consentire, infine, la presenza dell'attività pastorale anche in zone boscate.

Date le molteplici finalità di carattere pubblico svolte dal bosco, assume importanza la ricostruzione dei boschi degradati e la difesa delle foreste esistenti.

Particolare attenzione merita inoltre il miglioramento e la ricostituzione dei soprassuoli sughericoli, sia in quanto questo tipo di bosco rappresenta per la sua produzione una risorsa economica locale di notevole interesse, sia perchè, più di ogni altro, esso si presta a conciliare gli interessi forestali e pastorali.

Nelle zone adatte potranno trovare collocazione il nocciolo e il noce; quest'ultimo per la produzione di legname pregiato.

A promuovere i sopra accennati mutamenti delle caratteristiche della pastorizia tradizionale del territorio potranno dare un adeguato contributo la diffusione di

impianti collettivi di trasformazione del latte, nonchè migliori dotazioni nei settori della viabilità di penetrazione e degli altri principali servizi civili.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione. Gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura, saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica, nonchè di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

In particolare, l'Ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetteranno, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati, di norma, prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si esplica l'azione della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Zona a prevalente coltura irrigua*

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente di promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione di quegli ordinamenti ortofrutticoli su cui deve fare crescente leva lo sviluppo del territorio, articolando in tal senso interventi ed iniziative.

Pertanto, l'azione diretta tenderà — attraverso i diversi Enti interessati — a favorire il completamento e la idonea utilizzazione degli schemi irrigui in atto, nonchè, più in genere, la espansione dell'area irrigua e la più efficiente valorizzazione funzionale delle altre infrastrutture di bonifica già eseguite o da eseguire. Essa dovrà, inoltre, proporsi una migliore disciplina idraulica del territorio.

Sul piano aziendale ed interaziendale, con gli specifici incentivi, sarà favorito il miglioramento delle strutture che realizzino l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In questo quadro, saranno particolarmente incoraggiate le iniziative interessanti la sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla più ampia utilizzazione delle dotazioni di acqua già disponibili, al fine di sollecitare l'ulteriore ed accelerata trasformazione degli indirizzi produttivi.

I miglioramenti delle consistenze fondiarie riguardanti la costruzione, l'ampliamento e il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati in rapporto alle specifiche esigenze aziendali e nella misura in cui concorrano a determinare più confacenti assetti economici o consolidare un più civile insediamento contadino.

Nei confronti degli ordinamenti produttivi assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, avuto riguardo alla preminente posizione che esso è destinato ad assumere nell'economia agricola del comprensorio: l'orientamento tecnico e l'assistenza finanziaria saranno dirette a conseguire addensamenti e specializzazioni territoriali in grado di agevolare le successive operazioni di commercializzazione. Azioni analoghe saranno condotte per le altre colture frutticole, nonchè per quelle orticole e industriali e per la vite nei limiti consentiti dalla legge e dai criteri generali fissati dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Nei riguardi dell'esercizio della attività zootecnica saranno incoraggiati nei loro aspetti particolari e generali quegli indirizzi che abbiano per fine ultimo quello di esaltare la produzione con risultati economici.

Pertanto, gli interventi saranno volti principalmente a diffondere ed a potenziare gli allevamenti con razze ad alta attitudine lattifera — in particolare la pezzata nera —, con preferenza verso allevamenti indirizzati alla produzione di latte e di carne a ciclo completo.

Gli interventi saranno, altresì, rivolti a favorire il potenziamento di servizi a carattere generale — quali, tra gli altri, quelli dei controlli funzionali e quelli della riproduzione anche mediante l'acquisto di riproduttori di pregio e la diffusione della fecondazione artificiale —, ad assecondare le iniziative di risanamento del bestiame e a promuovere la razionalizzazione dei sistemi di allevamento.

Particolare attenzione sarà riservata alle cooperative, ed in genere a società di allevatori, per ampliare la entità degli allevamenti anche con la realizzazione di stalle sociali.

In connessione a tali preminenti sviluppi da perseguire, verranno in linea generale ordinati gli incentivi contributivi e creditizi per il potenziamento delle dotazioni aziendali in genere, nonchè per l'acquisizione dei mezzi tecnici e dei capitali di esercizio. Verranno altresì considerate le esigenze connesse alla difesa fitosanitaria.

In reciproco coordinamento con gli analoghi interventi svolti da altri Enti, saranno promossi o realizzati impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti — tanto nel settore ortofrutticolo che in quello zootecnico —, che realizzino strutture tecnico-organizzative a larga base associativa e capaci di inserire, anche attraverso organismi di 2° e 3° grado, le produzioni conseguite nei circuiti mercantili nazionali e comunitari.

In questo territorio in particolare dovrà essere curata la formazione professionale di tecnici specializzati e maestranze, con particolare riguardo ai problemi dell'irrigazione, dell'ortofrutticoltura e della zootecnia. Infine, nelle zone non suscettibili di irrigazione, saranno seguite le direttive valide per il 2° e se necessario per il 3° territorio.

2° *Territorio. — Zone a prevalente coltura asciutta*

Nel quadro delle complesse prospettive che si offrono a questo territorio, particolare rilievo assumeranno tutti quegli interventi che valgano a diffondere e potenziare gli allevamenti su basi economiche.

Oltre quindi a promuovere la acquisizione di capi qualificati — facendo leva, per i bovini, soprattutto sulla razza bruno alpina — sarà perseguito l'estendimento delle foraggere sui riposi pascolativi, al fine di assicurare al bestiame un alimento abbondante in ogni tempo dell'anno, e sarà correlativamente curato il migliora-

mento qualitativo delle consistenze zootecniche attraverso una oculata opera di selezione ed assecondando le iniziative di risanamento.

Le possibilità offerte dalla realizzazione di piccoli invasi collinari a scopo irriguo per diffondere razionali coltivazioni foraggere — delle quali potranno eventualmente avvantaggiarsi anche allevamenti impostati sulla razza pezzata nera — saranno oggetto di particolare attenzione.

Per gli ovini, di pari passo al processo di ampliamento della maglia poderale, sarà favorito l'aumento delle consistenze medie dei greggi, facendo altresì leva su forme associative di conduzione sia dei terreni sia dei greggi stessi, nell'obiettivo di realizzare la diminuzione dei costi di produzione e l'aumento della produttività. Anche per questo comparto sarà curata la selezione, mediante l'acquisto di riproduttori di pregio di razza sarda, e saranno assecondate le iniziative di risanamento.

Al fine di assicurare la valorizzazione delle larghe possibilità che si offrono per la vite, per l'olivo, per il mandorlo e, in particolari ambienti, per il ciliegio, saranno riservati incentivi a queste colture per il loro miglioramento qualitativo e la loro specializzazione, sì da raggiungere standards produttivi di alto livello osservando adeguati sesti e forme di allevamento, tali da consentire più elevate produzioni unitarie e una larga meccanizzazione delle operazioni colturali. L'ampliamento delle superfici investite potrà avvenire ove ricadano le condizioni previste dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Particolari incentivi saranno altresì riservati alle varie forme di difesa fitosanitaria delle colture.

La coltura del grano, che in alcune sottozone di questo territorio rimarrà uno dei cardini della economia, potrà avvantaggiarsi di un incisivo processo di meccanizzazione, soprattutto se su terreni condotti in forma associata. Tale processo sarà quindi agevolato nelle forme consentite.

Agevolazioni contributive e creditizie saranno concesse per l'attuazione di iniziative tendenti al miglioramento delle altre strutture fondiarie, ivi comprese quelle necessarie alla sistemazione del suolo, all'attività zootecnica ed al consolidamento e miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, anche attraverso la costruzione di case di abitazione nei piccoli centri montani.

Sarà incentivata, nelle forme previste, la più adeguata meccanizzazione di tutte le attività aziendali e saranno agevolate, nella misura massima consentita, le iniziative dirette alla gestione associata di servizi, specie se rivolte alla lavorazione dei terreni ed alla difesa fitosanitaria.

Saranno altresì assecondate le iniziative nei settori della viabilità aziendale, interaziendale e vicinale, e degli altri servizi civili, soprattutto nelle zone in cui esse possano dare un più incidente apporto alla economicità della conduzione aziendale ed al miglioramento delle condizioni di vita.

Agevolazioni finanziarie ed adeguata assistenza tecnica saranno concesse per l'ulteriore affermazione e la più efficiente organizzazione cooperativa dei produttori.

In questo territorio, infine, assume grande importanza la sistemazione del suolo e la regimazione delle acque superficiali, da perseguire attraverso le opportune iniziative al livello pubblico ed anche privato.

3° *Territorio. — Zone agro-silvo-pastorali*

Anche in questo territorio le attività zootecniche, che assumono generale preminenza, dovranno essere potenziate e migliorate in tutti i modi opportuni.

In particolare, nelle aree in cui la valorizzazione delle risorse è affidata essenzialmente alle attività pastorali, sarà dato luogo, attraverso l'azione congiunta dei diversi enti interessati, ad iniziative coordinate ed incidenti, dirette al miglioramento delle condizioni sia economiche sia sociali ed umane in cui la specifica attività si svolge.

Saranno quindi, fra l'altro, considerate le necessità connesse:

— alla costituzione di efficienti aziende agro-pastorali o agro-silvo-pastorali, attraverso tutti gli interventi a ciò necessari;

— più in genere al miglioramento dei pascoli, sia di proprietà comunale che di proprietà privata, curando in particolar modo le sistemazioni idrauliche superficiali, la raccolta delle acque per uso potabile e di abbeveraggio e la costituzione di ricoveri per gli uomini e gli animali;

— alla realizzazione di strade di penetrazione ed interpoderali, atte a rompere l'isolamento delle zone interessate ed a fornire più valide basi economiche per la specifica attività;

— alla graduale acquisizione di terreni da parte delle imprese pastorali, promuovendo anche la normalizzazione dei rapporti fra proprietà ed impresa, allo scopo di assicurare valide e persistenti basi territoriali alle imprese pastorali;

— alla costruzione, ampliamento e riattamento di case di pastori coltivatori diretti nei piccoli centri rurali montani;

— alla realizzazione di una efficiente rete di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti sia lattiero-caseari che carnei, riordinando e perfezionando tecnologicamente, per quanto riguarda i primi, gli impianti esistenti, costituendone dei nuovi ed assicurando la presenza sul mercato di stabilimenti associativi di raccolta e stagionatura del formaggio.

Nelle zone del territorio in cui è invece configurabile una economia con prevalenza di attività propriamente agricole rispetto a quelle pastorali e forestali, sono, in linea generale, da seguire le stesse direttive indicate per il territorio precedente.

Peraltro, nel comparto delle colture legnose potranno qui essere considerate, oltre che quelle della vite, dell'olivo e del ciliegio, anche quelle del noce e del nocciuolo in terreni e secondo cultivar che possano assicurare economiche produzioni.

Gli allevamenti saranno indirizzati verso dimensioni compatibili con una tecnica razionale e remunerativa. In queste zone, così come in quelle precedenti a prevalente attività pastorale, sarà quindi assecondato il risanamento degli allevamenti esistenti, e saranno promossi l'introduzione di riproduttori selezionati delle razze che meglio si adattano all'ambiente (bruno alpina per i bovini e razza sarda per gli ovini), i controlli funzionali, la costituzione di nuclei di allevamento e di centri di fecondazione artificiale e di svezzamento precoce.

In vista di questi preminenti indirizzi, saranno favoriti gli opportuni adeguamenti nelle strutture e nelle dotazioni aziendali.

Nel settore delle infrastrutture civili di servizio, siano esse realizzate a integrale carico dello Stato o rien-

tranti nella sfera delle opere di competenza privata a carattere interaziendale, sarà data la precedenza a quelle iniziative che maggiormente possono provocare l'evoluzione delle strutture produttive verso forme più remunerative o che siano indispensabili per l'instaurazione, in comprensori di sufficienti dimensioni, di forme di vita più evolute, in rapporto alle possibilità di valorizzazione delle risorse locali.

Per quanto concerne i boschi e la forestazione, verranno incentivate la trasformazione dei cedui in altifusto pascolabili e la ricostituzione dei boschi degradati, e saranno curati in modo particolare lo sviluppo e la diffusione delle sugherete per le ampie prospettive di mercato che presenta questo particolare prodotto.

Verrà favorita la costituzione delle aziende speciali, di cui all'art. 139 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri enti, con la conseguente predisposizione di piani economici di utilizzazione dei patrimoni stessi e dei regolamenti sull'esercizio dei pascoli comunali.

Verrà infine curato l'ampliamento del patrimonio della Azienda delle foreste demaniali.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

In tutta la Regione si tenderà ad adeguare la disponibilità dei servizi civili alle effettive necessità.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficienti i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento di piccole aziende diretto-coltivatrici onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4588)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Decreta:

Nella Regione della Toscana gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

TOSCANA

Nella Regione della Toscana, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura* (1)

Comprende le zone litoranee o poste lungo il corso dei principali fiumi, variamente estese in tutte le province, con terreni di buona fertilità ed in parte irrigui, per una superficie di circa 269.000 ettari.

Ricadono nel territorio parte delle circoscrizioni dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Marciano, Monte S. Savino, Montevarchi, S. Giovanni Val d'Arno, S. Sepolcro, Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo; le circoscrizioni dei comuni di Campi Bisenzio e Signa, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Calenzano, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montemurlo, Prato, Sesto Fiorentino e Figline Val d'Arno, in provincia di Firenze; parte delle circoscrizioni dei comuni di Campagnitico, Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Magliano, Manciano, Orbetello, Scarlino, Roccastrada e Scansano, in provincia di Grosseto; parte delle circoscrizioni dei comuni di Bibbona, Cecina, Campiglia Marittima, Collesalvetti, Castagneto Carducci, Livorno, Piombino, Suvereto, S. Vincenzo e Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno; le circoscrizioni dei comuni di Forte dei Marmi e di Viareggio, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Altopascio, Camaiore, Capannori, Lucca, Mas-

(1) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT numeri 3, 4, 5 e 6 della provincia di Arezzo; parte delle nn. 5, 6 e 10 della provincia di Firenze; parte delle nn. 2, 3, 4, 5 e 7 della provincia di Grosseto; parte delle nn. 1 e 2 della provincia di Livorno; parte delle nn. 5, 6 e 7 della provincia di Lucca; parte della n. 3 della provincia di Carrara; parte delle nn. 1, 4 e 6 della provincia di Pisa; parte delle nn. 1, 2 e 3 della provincia di Pistoia; parte della n. 6 della provincia di Siena.

sarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Porcari e Serravezza, in provincia di Lucca; parte delle circoscrizioni dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara; le circoscrizioni dei comuni di Cascina, Pisa, Pontedera e Vecchiano, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Bientina, Calci, Calcinaia, Capannoli, Castelfranco di Sotto, Crespina, Fauglia, Lari, Montopoli, Peccioli, Ponsacco, S. Croce sull'Arno, San Giuliano Terme, S. Maria a Monte, S. Miniato e Vicopisano, in provincia di Pisa; le circoscrizioni dei comuni di Agliana, Chiesina Uzzanese e Pontebuggianese, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Borgo a Buggiano, Larciano, Massa Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Uzzano, in provincia di Pistoia; parte delle circoscrizioni dei comuni di Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita, in provincia di Siena.

2° *Territorio. — Bassa e media collina* (1).

Comprende le zone della Regione che, partendo dalla pianura, raggiungono più o meno rapidamente, con pendenze però non eccessive, i limiti della sovrastante alta collina e, talora, della montagna, ed è caratterizzato da terreni di fertilità discreta o scarsa, in genere con rilevante densità di colture arboree, per una superficie di circa 915.000 ettari.

Ricadono nel territorio le circoscrizioni dei comuni di Cavriglia, Laterina, Lucignano e Pergine, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Arezzo, Bibbiena, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella della Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Loro Ciuffenna, Marciano, Monte S. Savino, Montevarchi, Piandiscò, S. Giovanni Val d'Arno, Subbiano e Terranova Bracciolini, in provincia di Arezzo; le circoscrizioni dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Carmignano, Castel Fiorentino, Certaldo, Fiesole, Figline Val d'Arno, Firenze, Greve, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Rignano sull'Arno, S. Casciano Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci e Poggio a Caiano, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Barberino Mugello, Borgo S. Lorenzo, Cerreto Guidi, Dicomano, Empoli, Fucecchio, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, S. Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino e Vicchio, in provincia di Firenze; le circoscrizioni dei comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Montieri, Pitigliano e Sorano, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Castiglione della Pescaia, Campagnatico, Grosseto, Gavorrano, Magliano, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada, Scarlino, Scansano e Follonica, in provincia di Grosseto; parte delle circoscrizioni dei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina, Castagneto Carducci, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, S. Vincenzo e Suvereto, in provincia di Livorno; le circoscrizioni dei comuni di Aulla, Podenzana e Villa Franca, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Bagnone, Carrara, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli e Tresana, in provincia di Massa Carrara; le circoscrizioni dei comuni di Casciana, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Lorenzana, Montescudaio, Palaia, S. Luce e Terricciola, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Bientina, Castelfranco di Sotto, Capannoli, Crespina, Chianni, Fauglia, Lari, Montopoli, Orciano Pisano, Peccioli, Roparbella, S. Maria a Monte e S. Miniato, in provincia di Pisa; la circoscrizione dei comuni di Lamporecchio, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Larciano, Monsummano, Montale, Quarrata, Pistoia e Serravalle, in provincia di Pistoia; le circoscrizioni dei comuni di Colle Val d'Elsa, Monteriggioni, Murlo, Poggibonsi, Rapolano, S. Gimignano e Sovicille, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chianciano, Chiusi, Montalcino, Montepulciano, Monteroni, Sarteano, Siena, Sinalunga, Torrita e Trequanda, in provincia di Siena.

3° *Territorio. — Collina argillosa* (1).

Comprende le zone delle provincie di Siena, Pisa e, in minor misura, di Firenze e Livorno, caratterizzate da terreni fortemente argillosi, con andamento superficiale disforme, facilmente erodibili, su cui è insediata una agricoltura di tipo estensivo scarsamente dotata di colture arboree, per una superficie di circa 100.000 ettari.

Ricadono nel territorio le circoscrizioni dei comuni di Gambassi e Montaione, in provincia di Firenze; parte delle circoscrizioni dei comuni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno; le circoscrizioni di Laiatico, Pomarance e Volterra, in provincia di Pisa; le circoscrizioni dei comuni di Asciano, Buonconvento, Pienza, S. Giovanni d'Asso e S. Quirico d'Orcia, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Montalcino, Monteroni, Siena e Trequanda, in provincia di Siena.

4° *Territorio. — Alta collina* (2).

Comprende le zone di alta collina con terreni a mediocre o scarsa fertilità e caratteristiche che frequentemente si avvicinano a quelle della montagna, anche se alcuni ambienti si prestano agli investimenti viticoli, per una superficie di circa 465.000 ettari.

Ricadono nel territorio la circoscrizione del comune di Capolona, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bucine, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Cortona, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve S. Stefano, Poppi, Pratovecchio, S. Sepolcro, Stia, Subbiano e Talla in provincia di Arezzo; le circoscrizioni dei comuni di Calenzano, Vaglia e Vaiano, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Montemurlo, Pontassieve, Prato, S. Piero a Sieve, Sesto Fiorentino e Vicchio in provincia di Firenze; le circoscrizioni dei comuni di Capo Elba, Capoliveri, Capraia, Marciana, Marcia-

(1) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT numeri 1, 3, 5 e 6 della provincia di Arezzo; le nn. 8 e 9 e parte delle nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 della provincia di Firenze; parte delle nn. 2, 3, 4, 5 e 7 della provincia di Grosseto; parte delle nn. 1 e 2 della provincia di Livorno; parte delle nn. 1, 2, 3 e 4 della provincia di Massa Carrara; parte delle nn. 1, 2, 5 e 6 della provincia di Pisa; parte delle nn. 1, 2 e 3 della provincia di Pistoia, parte delle nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della provincia di Siena.

(1) Sono interessate parte della regione agraria ISTAT n. 7 della provincia di Firenze; parte della n. 1 della provincia di Livorno; parte delle nn. 2 e 3 della provincia di Pisa; parte delle nn. 4, 5 e 7 della provincia di Siena.

(2) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4 e 6 della provincia di Arezzo; parte delle nn. 2, 4, 5 e 6 della provincia di Firenze; la n. 3 e parte della n. 2 della provincia di Livorno; parte delle nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della provincia di Lucca; parte delle nn. 1, 2, 3 e 4 della provincia di Massa Carrara; parte della nn. 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Pisa; parte della n. 2 della provincia di Pistoia; parte delle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della provincia di Siena.

na Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Elba, Rio Marina e Sassetta, in provincia di Livorno; parte delle circoscrizioni dei comuni di Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, S. Romano Garfagnana; Seravezza e Villacollemandina, in provincia di Lucca; parte delle circoscrizioni dei comuni di Bagnone, Carrara, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli, Tresana e Zeri, in provincia di Massa Carrara; le circoscrizioni dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Montecastelli Pisano e Monteverdi Marittimo, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Buti, Calci, Chianni, Riparbella, S. Giuliano Terme e Vicopisano, in provincia di Pisa; parte delle circoscrizioni dei comuni di Borgo a Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini Pescia e Uzzano, in provincia di Pistoia, le circoscrizioni dei comuni di Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monticiano, Piancastagnaio, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli e S. Casciano Bagni, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Abadia S. Salvatore, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano, Montalcino, Montepulciano e Sarteano in provincia di Siena.

5° *Territorio. — Montagna* (1)

Comprende il versante meridionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed i contrafforti che si dipartono dalla dorsale Appenninica, come le Alpi Apuane, il Pratomagno e l'Alpe di Catenaia, o ne sono staccati, come il Massiccio dell'Amiata, per una superficie complessiva di circa 550.000 ettari.

Ricadono nel territorio, le circoscrizioni dei comuni di Badia Tebalda, Montemignaio e Sestino, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Anghiari, Arezzo, Bibbiena, Caprese, Michelangelo, Castelfocognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Cortona, Loro Ciuffenna, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pianòiscò, Pieve S. Stefano, Poppi, Pratovecchio, S. Sepolcro, Stia, Subbiano e Talla in provincia di Arezzo; le circoscrizioni dei comuni di Cantagallo, Firenzuola Marradi, Palazzuolo sul Senio, S. Godenzo e Vernio, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Londa, Pelago, Reggello, Rufina, Scarperia e Vicchio, in provincia di Firenze; le circoscrizioni dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castellazzara, Roccalbegna, Sanprugnano, Seggiano e Santa Fiora, in provincia di Grosseto; le circoscrizioni dei comuni di Bagni di Lucca, Careggine, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Stazzema, Sillano, Fabbriche Vallico, Vagli di Sotto, Vergemoli e Villa Basilica, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fosciandora, Galligano, Lucca, Molazzana, Pescaglia, Pieve Fosciana, S. Romano Garfagnana, Seravezza e Villa Collemandina, in provincia di Lucca; parte delle circoscrizioni dei comuni di Bagnone, Carrara, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana, Massa, Mulazzo, Montremoli e Zeri, in provincia di Massa Carrara; le circoscrizioni dei comune di Abetone Cutigliano, Marliana, Montale, Piteglio, Sambuca Pistoiese e S. Marcello Pistoiese, nonchè parte delle circoscrizioni dei comuni di Pescia e Pistoia, in provincia di Pistoia, parte delle circoscrizioni dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Castiglion d'Orcia, Cetona, Piancastagnaio e Sarteano, in provincia di Siena.

(1) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT numeri 1, 2, 3, 4 e 6 della provincia di Arezzo; parte delle nn. 1, 2, 3 e 4 della provincia di Firenze; la n. 1 della provincia di Grosseto, la n. 1 e parte delle nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della provincia di Lucca; parte delle nn. 1, 2 e 3 della provincia di Massa Carrara; parte delle nn. 1, 2 e 3 della provincia di Pistoia; parte delle nn. 1 e 7 della provincia di Siena.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze che in essi si manifestano e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo:

1° *Territorio. — Pianura*

Gli ordinamenti colturali di questo territorio sono vari a causa delle notevoli differenze dell'ambiente fisico; si passa infatti dagli ordinamenti produttivi ad indirizzo cerealicolo-zootecnico della Val di Chiana a quelli con colture molto attive e di elevata redditività come gli ortaggi del piano di Pisa, i fiori del Pesciatino e del Viareggino; dalle coltivazioni di tabacco della Val Tiberina agli oliveti in considerevoli superfici del Livornese.

Le prospettive di questo territorio riguardano prevalentemente la zootecnia, le colture industriali e la frutticoltura, intimamente connesse con l'esistenza della irrigazione o il suo estendimento.

Le attività zootecniche potranno indirizzarsi sia, prevalentemente, verso gli allevamenti di bestiame da latte (generalmente di razza frisona) — dai quali si potranno trarre anche soggetti di pregio per la riproduzione attraverso la selezione ed il risanamento — sia, soprattutto in ambienti non irrigui e lontani dai centri di collocamento del latte, verso allevamenti di bestiame da carne.

Positive possibilità si aprono pure agli allevamenti ovini, con la diffusione di razze da latte (massese, sarda) nonchè a quelli suini per i quali è opportuno potenziare la produzione di soggetti da allevamento particolarmente della razza « Large White ».

Gli allevamenti avi-cunicoli, inserendosi armonicamente nell'organizzazione produttiva delle aziende, possono offrire la possibilità di integrare i redditi.

Buone prospettive di sviluppo hanno le colture industriali — tabacco, pomodoro, barbabietola da zucchero — e gli ortaggi in genere, specialmente se convenientemente meccanizzate e affiancate da organizzazioni cooperative per la commercializzazione dei prodotti.

Tali esigenze si pongono anche per le colture fioricole.

Anche per il settore della frutticoltura si aprono positive possibilità attraverso l'irrigazione e la meccanizzazione delle operazioni colturali, nonchè l'organizzazione della difesa fitosanitaria in forma collettiva, soprattutto ove si persegua una sostanziale uniformità qualitativa su superfici di convenienti dimensioni e si possa fare assegnamento sulla presenza di forme associative per la raccolta, conservazione e commercializzazione del prodotto.

In particolari e limitate zone (pianura di Livorno) non potrà trascurarsi l'importanza della viticoltura spe-

cializzata, le cui produzioni sono già affermate da tempo sui mercati, nel quadro tuttavia di un indirizzo atto ad evitare che nel generale contesto del territorio si determinino estendimenti di tale coltura.

Tenuto conto di tali prevalenti indirizzi saranno necessari adeguamenti per tutti i settori con essi collegati, ivi comprese le strutture aziendali e le attrezzature.

Si renderà necessario altresì l'adeguamento e il potenziamento degli organismi collettivi esistenti nonchè la costruzione di nuovi stabilimenti gestiti in forma associata per la trasformazione e vendita dei prodotti.

In qualche caso anche le infrastrutture (strade, energia elettrica, acquedotti), per quanto non carenti in questo territorio, avranno necessità di completamenti.

2° *Territorio. — Media e bassa collina*

In questo territorio si sono verificati, negli ultimi anni, notevoli processi di trasformazione dell'economia agricola, anche in seguito all'esodo dei mezzadri che ha determinato problemi di ristrutturazione delle aziende.

Anche nel settore zootecnico si è determinata una trasformazione considerevole, conseguente alla riduzione dell'area della mezzadria, nel senso che si sono sostituiti spesso complessi zootecnici più vasti a quelli poderali di modeste dimensioni.

Ai fini di un ulteriore sviluppo, è da fare affidamento soprattutto su di una maggiore specializzazione viticola ed olivicola. Ma anche un'adeguata frutticoltura, ugualmente specializzata ed esercitata in zone irrigue, può apportare un utile contributo.

Peraltro, un ruolo di rilevante importanza per lo sviluppo territoriale è da affidare al potenziamento degli allevamenti, bovini in particolare, che devono generalmente essere indirizzati verso la produzione della carne.

A seconda delle diverse condizioni che si riscontrano nel territorio ed in dipendenza dell'ampiezza delle aziende, gli indirizzi cui sembra si aprano maggiori prospettive sono o quelli arboricoli, con integrazione di allevamenti, oppure quelli zootecnici con integrazione di colture arboree specializzate.

La opportuna evoluzione economica e sociale richiede peraltro di essere assecondata dall'adeguamento delle strutture ed infrastrutture aziendali alle nuove necessità che si vanno a determinare e da una più efficiente rete di impianti associati per la commercializzazione diretta dei prodotti tipici del territorio.

Infine, l'irrigazione e la meccanizzazione, orientata in particolare sulle macchine operatrici, possono efficacemente concorrere al programma di sviluppo delle aziende.

3° *Territorio. — Collina argillosa*

In questo territorio l'esodo agricolo ha assunto notevoli proporzioni, ma i poderi abbandonati non sempre sono rimasti incolti essendosi spesso dato luogo ad aziende impostate su allevamenti di carattere estensivo e largamente meccanizzate. Tale orientamento merita di essere ulteriormente perseguito.

Difatti le prospettive di sviluppo territoriale consistono essenzialmente nel potenziamento degli allevamenti, in larga misura legato all'ampliamento territoriale delle aziende.

Per realizzare il necessario sviluppo zootecnico si dovrà far leva sugli allevamenti di bovini, specie da carne, di ovini per la produzione del latte e di suini, particolarmente delle razze atte al pascolo come la Cinta senese. Tuttavia anche gli allevamenti avicunicoli possono rappresentare, specie nelle aziende a conduzione familiare, valida fonte di integrazione di reddito.

L'arboricoltura può trovare possibilità di applicazione in idonei ambienti di fondo valle ad argillosità attenuata.

Nè può essere trascurata la cerealicoltura, i cui risultati sono però legati strettamene ad una migliore e più diffusa applicazione del mezzo meccanico.

Analogamente, l'adeguamento delle strutture e delle infrastrutture, nonchè la sistemazione idraulico-agraria dei terreni costituiscono premessa per acquisire più economiche produzioni, nonchè fattori atti a consentire sufficienti condizioni di vita ai coltivatori.

4° *Territorio. — Alta collina*

In questo territorio l'abbandono delle terre, specialmente nelle zone più disagiate, è molto elevato. In alcune zone di esso si è sviluppata nell'ultimo decennio, da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, una vasta azione di acquisizione di terreni sui quali sono state costituite imprese silvo-pastorali, organizzate su basi nuove, con l'esclusione delle colture non rientranti nei settori della produzione foraggera. Tale generale orientamento, che si dimostra consono allo sviluppo agricolo, va perseguito essendo evidente che l'indirizzo zootecnico a carattere estensivo, legato all'esistenza di aziende silvo-pastorali, è destinato, unitamente alla silvicoltura, ad assumere preminenza nella parte del territorio più assimilabile a quello montano.

Sul piano produttivo, si evidenzia l'opportunità di orientare gli allevamenti bovini prevalentemente verso la produzione di vitelli da ristallo delle razze da carne; e quelli ovini verso la produzione del latte con greggi stanziali di notevoli proporzioni.

Si prospettano altresì utili, con minore importanza, gli allevamenti suinicoli ed avi-cunicoli, che in genere possono inserirsi nel complesso aziendale allo scopo di integrarne i redditi.

Tuttavia molti ambienti dell'alta collina hanno spiccata vocazione per la coltura della vite e dell'olivo offrendo prodotti di buon pregio. Ne deriva che un contributo insostituibile può derivare da tali tradizionali colture, opportunamente estese.

Anche la forestazione riveste notevole importanza nel territorio nel quale, da tempo, va verificandosi un processo di degradazione dei castagneti da frutto e dei cedui di quercia. Pertanto è da intensificare la tendenza in atto alla trasformazione dei castagneti da frutto a ceduo o a bosco misto, mediante coniferazione. Si tratta di un indirizzo che si dimostra valido per il miglioramento economico delle aree interessate.

Per realizzare i migliori risultati, lo sforzo produttivo deve essere però accompagnato dall'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, non sempre rispondenti alle necessità, anche di carattere sociale.

Inoltre, particolarmente avvertite sono le esigenze relative alla diffusione dell'irrigazione laddove possibile, ad una più diffusa meccanizzazione ed al miglioramento delle condizioni ricettive delle abitazioni.

Organismi cooperativi efficienti, sia nella fase di produzione che in quella di commercializzazione, sono destinati ad avere decisiva importanza per lo sviluppo territoriale.

Essendo la degradazione del suolo in molti ambienti sensibilissima, particolare importanza avranno le sistemazioni idraulico-agrarie, sia superficiali che profonde.

5° *Territorio. — Montagna*

In questo territorio le attività forestali prevalgono su quelle agricole; comunque esistono ancora aziende, in prevalenza piccole, che seguono un indirizzo agricolo. Le due maggiori possibilità che si offrono per un concreto sviluppo consistono nella selvicoltura e nella zootecnia, settori che si presentano ugualmente suscettibili di potenziamento.

I boschi esistenti, costituiti prevalentemente dal faggio, dall'abete, da altre conifere e dal castagno, una volta migliorati, possono fornire elevate e convenienti produzioni; la stessa superficie ha motivi tecnici, economici e sociali per essere estesa.

In particolare le faggete a ceduo, ridotto il consumo del carbone e della legna. possono opportunamente essere migliorate allungando progressivamente i turni od anche convertendole ad alto fusto oppure ricorrendo al coniferamento.

Utile si prospetta la trasformazione dei castagneti degradati a cedui, integrati eventualmente da conifere, per aumentare la produzione legnosa, od anche una conversione in abetaie e faggete.

Per quanto concerne il settore zootecnico, è da fare affidamento soprattutto sugli allevamenti bovini ed ovini a tipo estensivo, in considerazione anche del fatto che, riducendosi l'insediamento umano, si aprono notevoli prospettive di espansione dei pascoli.

Il potenziamento degli allevamenti può anche realizzarsi con forme di conduzione associata. Non vanno peraltro trascurate le possibilità che si offrono di utilizzare le disponibilità foraggere dei pascoli anche attraverso la pratica della monticazione del bestiame proveniente dagli altri territori.

Per quanto attiene al bestiame bovino, gli indirizzi che più si dimostrano rispondenti alle risorse locali sono quelli della produzione di latte e quelli per la produzione di soggetti da rimonta e ristallo che trovano possibilità di agevole collocamento nelle sottostanti zone.

Gli allevamenti ovini possono trovare più agevole collocamento in aziende silvo-pastorali di rilevante ampiezza, specie ove si esercita un'attività zootecnica mista di ovini e bovini.

Potrebbero nel tempo ed in determinate condizioni presentarsi utili anche allevamenti equini allo stato brado, nonchè suinicoli ed avicunicoli.

In specifiche ed adatte aree si prospetta positivo il rafforzamento di talune colture arboree che, attraverso un processo di specializzazione, si mostrano capaci di concorrere alla redditività delle aziende.

In ambiente tanto disforme e con condizioni pedoclimatiche diversissime non è da trascurare, infine, l'apporto che può venire da altre colture, quale la patata, le piante officinali e gli stessi fiori, per i quali ultimi si stanno avendo interessanti iniziative.

Base indispensabile per una incisiva azione di promozione della zootecnia è l'aumento delle produzioni foraggere. Fattori insostituibili di sviluppo territoriale saranno le strutture ed infrastrutture aziendali, che devono necessariamente adeguarsi alle nuove necessità ed articolarsi nel territorio secondo le diverse condizioni. Ovviamente il futuro del territorio è altresì legato al riordino idrogeologico.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Pianura*

In questo territorio, ove predominano gli indirizzi zootecnici e orto-frutticoli, preminente importanza avrà il potenziamento della organizzazione cooperativa per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti, ancora scarsamente rappresentata.

Largo incoraggiamento dovrà essere dato alla specializzazione dei frutteti, con oculate scelte varietali ed operando onde promuovere la loro concentrazione su vaste aree di congrue dimensioni e facilitare così le operazioni colturali e particolarmente quelle di difesa fito-sanitaria.

Nei riguardi della vite potranno considerarsi le opportunità che si offrono in limitate aree secondo gli indirizzi in precedenza indicati.

Il settore zootecnico dovrà orientarsi su allevamenti ben dimensionati, impostati sia su bovini da latte, sia, ove opportuno, su bovini da carne o destinati a soggetti selezionati da riproduzione.

Allo scopo, saranno agevolate le iniziative miranti all'aumento della consistenza di stalla ed al miglioramento del bestiame anche in forma associata.

Anche per gli allevamenti ovini e suini, sarà curato il miglioramento genetico e la produzione di soggetti di pregio per le rimonte.

Di migliori e più adeguate dotazioni meccaniche, il cui sviluppo è comunque da favorire, soprattutto se in connessione ad iniziative associate, potranno avvantaggiarsi quelle colture foraggere ed industriali su cui fa in larga misura riferimento lo sviluppo agricolo del territorio.

Nell'ambito dei miglioramenti delle strutture aziendali ed interaziendali saranno considerate con preferenza le iniziative rivolte all'estendimento dell'irrigazione e alla sistemazione dei terreni, specie se a carattere interaziendale, e quelle riguardanti gli allestimenti zootecnici.

Pure favorito sarà, fra l'altro, il miglioramento delle condizioni relative all'insediamento delle popolazioni nelle campagne.

Le necessità connesse alla irrigazione collettiva ed eventualmente al bonificamento dei terreni saranno considerate nell'opportuna misura, al livello della iniziativa pubblica.

Sarà infine agevolato l'impianto di fasce boschive con funzione di frangivento o di salvaguardia delle zone sabbiose litoranee.

2° *Territorio. — Bassa e media collina*

L'azione dello Stato dovrà considerare le prospettive legate al settore vitivinicolo favorendo l'impianto di vigneti specializzati, con preferenza nelle zone delimitate per la produzione di vini di origine, nonchè, subordinatamente, in quegli altri ambienti — frequentissimi nel territorio — ove la vite assicura una produzione di qualità.

L'olivicoltura, sempre che in forma specializzata, sarà tenuta nella dovuta considerazione: l'azione incentivante promuoverà soprattutto il raffittimento dei vecchi oliveti ancora in buone condizioni.

In particolare ambienti irrigui potrà essere incoraggiata la specializzazione della frutticoltura e soprattutto dei pescheti.

Agevolazioni saranno riservate anche al sorgere di centri zootecnici che abbiano sufficienti dimensioni economiche, ivi compresi gli allevamenti avi-cunicoli.

Gli allevamenti bovini saranno indirizzati prevalentemente verso la produzione della carne e di riproduttori; quelli ovini avranno come prevalente indirizzo la produzione del latte. Saranno quindi assecondate le iniziative volte sia al miglioramento che allo sviluppo di tali attività.

Potranno anche essere incoraggiati gli allevamenti suini quando siano in grado di poter adeguatamente inserirsi nei complessi aziendali.

Agevolazioni potranno essere concesse per la trasformazione delle strutture esistenti al fine di adattarle ai nuovi indirizzi oppure per la costruzione di nuove opere, per l'acquisto di attrezzature, nonchè per il miglioramento e ammodernamento delle abitazioni dei lavoratori.

Sarà incoraggiata la costituzione di centri di raccolta e trasformazione dei prodotti, e di forme associative per la conduzione degli allevamenti.

Tanto nelle aziende a indirizzo colturale prevalentemente arboricolo, quanto in quelle dove è predominante l'indirizzo zootecnico, sarà necessario aiutare l'acquisto di macchine operatrici capaci di concorrere ad un'economico esercizio delle imprese.

Nell'incoraggiare l'estensione dell'irrigazione, che generalmente sarà legata alla costruzione di laghetti collinari, dovrà darsi la preferenza a quelle soluzioni che consentano l'utilizzazione dell'acqua per caduta, onde ridurre al minimo i costi di esercizio.

La sistemazione dei terreni agli effetti della conservazione del suolo e della regimazione delle acque dovrà tenersi in particolare evidenza, tenuto conto anche del disordine idraulico che deriva dall'abbandono delle colture promiscue.

Si dovranno altresì potenziare le infrastrutture, particolarmente per quanto riguarda l'energia elettrica, le strade e gli acquedotti.

3° *Territorio. — Collina argillosa*

L'azione incentivante dello Stato dovrà tendere alla costituzione ed al miglioramento di aziende zootecniche di dimensioni adeguate alle moderne esigenze, e bene attrezzate di macchine, specialmente per quanto riguarda le operazioni colturali e di conservazione dei foraggi.

A questo fine, agevolazioni contributive e creditizie saranno concesse per la costruzione e il miglioramento dei ricoveri e delle attrezzature aziendali; per il miglioramento delle condizioni di abitabilità; per l'acquisto di macchine che rispondano a precisi criteri tecnici ed economici; per la realizzazione di impianti collettivi per la raccolta e trasformazione del latte, ovino specialmente; per la costituzione di cooperative in grado di assicurare l'esercizio associato delle macchine alle aziende di limitate dimensioni; per l'adeguamento delle infrastrutture, attualmente in genere carenti, specie strade, elettrificazione e condotte idriche.

Il sostegno dello Stato dovrà altresì esplicarsi per una migliore sistemazione dei terreni, elemento di importanza fondamentale per la conservazione del suolo e la riuscita delle colture. Allo scopo andranno soprattutto sostenuti i programmi che interessano vasti comprensori e che assicurino il graduale miglioramento della regimazione delle acque di superficie e della conservazione del terreno agrario.

L'irrigazione, di non facile attuazione in questo territorio, potrà essere incoraggiata negli ambienti ad argillosità attenuata che sono, peraltro, gli unici ove possono trovare insediamento le colture arboricole.

Ovviamente dovrà promuoversi, in tutti i modi possibili, l'incremento quali-quantitativo della produzione foraggera, indispensabile base del miglioramento zootecnico.

In modo particolare va incoraggiato l'impianto di prati e prati-pascoli, con essenze capaci di assicurare una alimentazione più ricca.

Le colture forestali hanno importanza soprattutto per la difesa del suolo dalle erosioni e per facilitare la regimazione delle acque: come tali vanno rafforzate sia con azione diretta dello Stato che favorendo le iniziative che verranno assumendo gli imprenditori privati.

4° *Territorio. — Alta collina*

Gli interventi dello Stato saranno rivolti in primo luogo ad assecondare la formazione di aziende zootecniche di tipo estensivo, con allevamenti bradi o semibradi, destinati, in prevalenza, alla produzione di capi di allevamento o di vitelli da ristallo, in vista di una utilizzazione di tale bestiame nei territori di bassa collina e di pianura.

Gli allevamenti ovini saranno incoraggiati soprattutto nelle aziende di larga estensione e specie a conduzione familiare, preferibilmente ad integrazione degli allevamenti bovini. In particolare condizioni, potrà essere aiutato anche il sorgere di allevamenti suinicoli ed avicunicoli, quando essi abbiano soprattutto funzione di integrare i redditi familiari.

Nelle zone invece ove è spiccata la vocazione viticola, come il Chianti e l'Isola d'Elba, in via prioritaria gli interventi statali faciliteranno la specializzazione dei vigneti esistenti ed anche nuovi impianti, eseguiti con moderne tecniche e su estensioni di ampiezza tale da consentire il conveniente uso delle macchine, anche in forma associata.

Circa la coltura dell'olivo sarà in genere da incoraggiare il raffittimento degli impianti esistenti.

Nelle zone a vocazione forestale, si favorirà il potenziamento dei boschi, sia attraverso l'acquisizione di nuove superfici, sia ricostituendo i boschi degradati. In tal senso azione preminente va affidata all'Azienda statale per le foreste demaniali, che, oltre tutto, potrà costituire aziende pilota.

Particolare attenzione dovrà rivolgersi alle aziende in fase di trasformazione zootecnica incoraggiando e favo-

rendo l'impianto di prati e di pascoli che offrano concrete possibilità di incremento della produzione foraggera, anche dal punto di vista qualitativo.

L'intervento statale si finalizzerà altresì nell'adeguamento della meccanizzazione perchè, nel rispetto della convenienza economica, possa risultare la più ampia possibile.

Andranno sostenute le iniziative per la ristrutturazione delle aziende, che deve basarsi essenzialmente sulla trasformazione di fabbricati esistenti e, quando ciò non possa verificarsi, sulla costruzione di nuovi locali che non richiedano grandi investimenti di capitali.

Nel quadro generale, meritano specifici aiuti le iniziative intese a migliorare le condizioni di abitabilità delle case dei coltivatori o degli altri lavoratori.

Ovunque si rendono possibili ed economiche, potranno essere finanziate le opere irrigue.

Tuttavia la costruzione di invasi collinari potrà essere aiutata soltanto se l'acqua irrigua servirà all'introduzione di colture pregiate o potrà aversi per caduta, con minime spese di esercizio.

Il sostegno statale potrà altresì esplicarsi per favorire la sistemazione dei terreni, specie per quanto concerne la regimazione delle acque superficiali e profonde.

L'azione statale dovrà pure incentivare gli impianti collettivi — cantine sociali, stabilimenti di raccolta e lavorazione del latte anche ovino, cooperative atte a fornire servizi e materie utili per l'agricoltura — in grado di efficacemente affiancare lo sviluppo produttivo.

Nel campo dei servizi sociali, sono da tenere nella dovuta considerazione le esigenze in ordine alla viabilità, alla elettrificazione ed agli impianti idrici.

5° *Territorio. — Montagna*

Per assecondare gli indirizzi produttivi indicati, saranno considerate con criterio di preferenza le iniziative intese alla costituzione di aziende silvo-pastorali, anche condotte in forma associata, nonchè la formazione di centri cooperativi di alpeggio.

In connessione sarà favorito il miglioramento dei pascoli, con l'introduzione di buone essenze foraggere.

Saranno agevolate le iniziative intese a sviluppare gli allevamenti bovini, ivi compresi quelli rivolti al miglioramento selettivo ed al risanamento del bestiame. Anche la fecondazione artificiale va incentivata perchè possa sviluppare una più efficace azione in favore del miglioramento genetico. Potranno essere incoraggiati gli allevamenti estensivi di fattrici delle razze di carne per la produzione di femmine da riproduzione e di vitelli da ristallo.

Per quanto riguarda gli allevamenti ovini si darà la preferenza, nella concessione delle agevolazioni, a quelli di razze da latte e carne, stanziali e di notevole ampiezza.

Eventuali agevolazioni potranno essere altresì concesse per gli allevamenti suinicoli ed avicunicoli che nell'ambito dell'azienda agraria rivestono una incidenza economica importante.

In alcune zone adatte ed in aziende favorite da sufficiente pascolo potrà infine essere aiutato l'allevamento equino.

Laddove si presenteranno aspetti economici concretamente favorevoli, il miglioramento dell'arboricoltura potrà giovarsi dell'intervento.

Incisiva azione bisognerà esplicare per concretizzare le prospettive di sviluppo forestale indicate.

In particolare l'azione dello Stato per incentivare la attività privata sarà di preferenza volta ad agevolare la ricostituzione, il miglioramento e la tutela dei boschi esistenti, ed in particolar modo dei cedui e dei castagneti da frutto, senza tuttavia trascurare i rimboschimenti dei terreni nudi e cespugliati.

L'azione statale mirerà, tra l'altro, all'acquisizione, da parte dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di nuove superfici da destinare a boschi.

Ovviamente nel territorio non deve mancare una valida azione che, coordinata coi rimboschimenti, valga ad assecondare la massima protezione del suolo, eliminando il più possibile i dissesti idrogeologici.

Le strutture aziendali, come anche la meccanizzazione, saranno aiutate con forme contributive e creditizie anche al fine di favorire il permanere dell'insediamento umano.

Il potenziamento delle infrastrutture, tra cui vanno tenute nella massima considerazione le strade, gli elettrodotti e gli acquedotti, attualmente molto carenti, non può essere trascurato sia in vista dello sviluppo agricolo e forestale che del turismo, il quale può costituire una componente economica importante delle aziende agricole.

Nel territorio andrà promossa la costruzione di impianti collettivi per la raccolta e la lavorazione del latte; potranno essere agevolati altresì gli impianti destinati al miglioramento della patata da seme ed in casi particolari alla raccolta di prodotti di colture officinali aromatiche nonchè floricole, quali le bulbifere.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare la azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte a stimolare, oltre che la formazione di nuove aziende diretto coltivatrici, anche un vasto processo di ampliamento di quelle già formate onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Al fine di giungere ad una massima omogeneità degli ordinamenti produttivi e colturali, ad un razionale impiego di macchine e ad un sufficiente livello quantitativo e qualitativo di produzione, saranno agevolate con carattere di preferenza quelle imprese che abbiano — allo stato attuale o potenzialmente — le caratteristiche di ampiezza e di equilibrato ordinamento aziendale in grado di realizzare un soddisfacente livello di produttività per tutti i fattori, tenendo altresì conto delle differenziate situazioni esistenti nella Regione.

Con il termine di « impresa » si intende anche un insieme di aziende o di singoli imprenditori agricoli legati da un vincolo cooperativo od associativo.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base dei contratti agrari sarà riservata a quelle la cui attività è regolata da forme di contratti ammesse dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4591)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1967.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957 e 30 novembre 1962 coi quali la Banca popolare cooperativa di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Jesi, Morro d'Alba, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Cupramontana e Ancona, in provincia di Ancona;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1957, con il quale la Banca popolare di Osimo è stata autorizzata a compiere le medesime operazioni nel territorio dei comuni di Osimo e Offagna (Ancona);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 marzo 1964, con il quale è stata autorizzata l'incorporazione della Banca popolare di Osimo da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi, che si è sostituita con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporata in Osimo e Offagna;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare cooperativa di Jesi;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), con i propri decreti 7 marzo 1956, 28 maggio 1957 e 30 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Montemarciano, Falconara Marittima, Osimo e Offagna in provincia di Ancona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Jesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(5245)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Autorizzazione alla detenzione delle vinacce per la estrazione della enocianina negli stabilimenti nei quali si effettua la concentrazione dei mosti muti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 17 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, che pone il divieto di detenere, negli stabilimenti enologici e nelle cantine, qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali;

Visto l'art. 36 dello stesso decreto presidenziale, che consente la detenzione delle vinacce negli stabilimenti industriali per l'estrazione dell'enocianina anche dopo il periodo vendemmiale;

Considerato che la detenzione di vinacce negli stabilimenti dove, oltre alla estrazione dell'enocianina, si procede anche alla concentrazione dei mosti muti non può costituire motivo di possibili sofisticazioni dei mosti, quando la soluzione idrosolforosa da porre a contatto con le vinacce contenga un quantitativo di anidride solforosa non inferiore a determinati limiti e quando nelle vinacce gli zuccheri e l'alcole non superino certi quantitativi;

Visto l'art. 18 del già menzionato decreto presidenziale, che prevede la possibilità di derogare ai divieti previsti dal precedente art. 17;

Decreta:

Negli stabilimenti, nei quali si effettua soltanto la concentrazione di mosti muti, è consentito detenere vinacce per procedere alla estrazione dell'enocianina, purchè:

1) le vinacce introdotte nello stabilimento non abbiano, per chilogrammo, un tenore di zuccheri riduttori, fermentescibili e non fermentescibili, superiori a 15 grammi e un tenore di alcole complessivo superiore a 1,5 %;

2) la soluzione idrosolforosa, che dovrà venire a contatto con le vinacce, contegga almeno 150 grammi di anidride solforosa per quintale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al « Circolo cittadino di Iesi », con sede in Iesi (Ancona), ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1967, il « Circolo cittadino di Iesi », con sede in Iesi, è stato autorizzato, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno, avente una superficie di mq. 4200, sito in Iesi (Ancona) e di proprietà dei signori Corallini Francesco, Maria, Bianca, Corrado, Elisa e Carla, distinto nel catasto terreni di quel Comune alla sezione *A*, foglio n. 30, con i numeri 389-*b*, 174-*B* e 222-*b*.

(5069)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.542.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5070)

Autorizzazione alla provincia di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1967, la provincia di Catania viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 215.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074)

Autorizzazione al comune di Posada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Posada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5071)

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1967, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 656.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5072)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5073)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 877.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1967, il comune di Pescara viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1967, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.751.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5043)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.766.476, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5044)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.520.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5045)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.520.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5049)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.070.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5046)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.832.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5042)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.921.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5047)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1967 il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.864.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 17 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,42	624,35	624,40	624,38	624,35	624,47	624,37	624,38	624,47	624,37
$ Can.	576,74	576,60	577 —	576,60	576,60	576,70	576,70	576,60	576,70	576,70
Fr. Sv.	144,72	144,70	144,7275	144,70	144,70	144,73	144,70	144,70	144,72	144,70
Kr. D.	90,23	90,23	90,19	90,25	90,25	90,22	90,24	90,25	90,22	90,20
Kr. N.	87,34	87,32	87,35	87,37	87,35	87,35	87,34	87,37	87,35	87,34
Kr. Sv.	121,15	121,13	121,13	121,15	121,20	121,17	121,13	121,15	121,17	121,10
Fol.	173,12	173,12	173,12	173,14	173,20	173,12	173,14	173,14	173,12	173,12
Fr. B.	12,58	12,581	12,5850	12,5815	12,58	12,58	12,5835	12,5815	12,58	12,58
Franco francese	126,81	126,81	126,85	126,835	126,75	126,83	126,835	126,835	126,84	126,83
Lst.	1746,55	1745,45	1745,50	1745,725	1745,25	1745,65	1745,70	1745,725	1745,67	1745,50
Dm. occ.	156,98	157,03	157,05	157,03	157,05	157 —	157 —	157,03	157 —	157,01
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,1725	24,17125	24,15	24,17	24,17125	24,17125	24,17	24,17
Escudo Port.	21,89	21,79	21,77	21,81	21,80	21,81	21,78	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,40	10,41	10,4120	10,41	10,41	10,4075	10,4120	10,41	10,41

Media dei titoli del 17 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,375
1 Dollaro canadese	576,65
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,14
1 Fiorino olandese	173,14
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	126,835
1 Lira sterlina	1745,712
1 Marco germanico	157,015
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,41

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « A. Cairoli » di Pavia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia n. 50172 del 7 febbraio 1967, il preside dell'Istituto magistrale statale di Pavia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da ex alunni dell'Istituto la somma di L. 200.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Ex alunni ».

(4960)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di « Ferriere » (Piacenza)

Con decreto ministeriale 21 marzo 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di « Ferriere » (Piacenza) di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Piacenza in data 19 agosto 1964, della superficie di ha. 800, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico, terreni della estensione di ha. 46.99.19 di proprietà delle ditte di cui all'elenco che forma parte integrante del decreto medesimo.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 846.99.19.

(4993)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'8 maggio 1935, n. 649/R/Gab., con cui alla signora Gasser Maria, nata a S. Andrea in Monte il 24 giugno 1903 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallavia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 marzo 1967 del sig. Dallavia Massimiliano, figlio della predetta in atto residente a Terlano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'8 maggio 1935, numero 649/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Dallavia Massimiliano, nato a Villa Ottone il 23 aprile 1937 e residente a Terlano viene ripristinato nella forma tedesca di Gasser.

Il sindaco del comune di Terlano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 aprile 1967

Il Vice commissario del Governo: MASCI

(5021)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1965, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi (registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1965, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio numero 188);

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1966, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 256);

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1966, con il quale sono nominati i membri aggiunti per gli esami facoltativi di lingue estere (registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 161);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

N.	Candidato		Punti
1.	Vecchi Guido	punti	525
2.	Maselli Nicola, nato il 26 maggio 1939	»	499
3.	Gasperini Ermanno. nato il 24 marzo 1940	»	499
4.	Berardi Vanni	»	496
5.	Da Forno Gianfranco	»	495
6.	Aiello Salvatore	»	485
7.	Borzi Aldo	»	479,80
8.	Patanè Salvatore	»	477,60
9.	Marasco Mario, nato il 1° giugno 1942	»	474
10.	Ruggiero Angelo, nato il 20 dicembre 1942	»	474
11.	Banditori Assuero	»	471,90
12.	Santangeli Giuliano	»	471
13.	Camassa Francesco	»	470
14.	Bettiol Bruno	»	468
15.	Giordano Aldo	»	467,60
16.	Brolis Pierfranco	»	466
17.	Bacich Riccardo, coniugato con 1 figlio	»	461
18.	Grimaldi Luigi, nato il 14 luglio 1942	»	461
19.	Bottini Roberto, nato il 1° marzo 1944	»	461
20.	D'Angelo Guido, nato il 2 novembre 1939	»	460
21.	Donati Alberto, nato il 1° gennaio 1942	»	460
22.	La Mantia Giuseppe, nato il 21 febbraio 1943	»	460
23.	Ballerini Ennio, nato il 28 agosto 1943	»	460
24.	Filippo Cosimo	»	459,60
25.	Liberatore Sandro, nato il 26 ottobre 1939	»	459
26.	Tortora Gianfranco, nato il 3 dicembre 1939	»	459
27.	Bergamini Franco	»	458,60
28.	Cesari Ennio	»	458
29.	Marocco Aldo	»	457,80
30.	Cosimi Massimo	»	456,70
31.	Minchella Franco	»	454
32.	Proietti Cesaretti Claudio	»	453,80
33.	Salmè Fulvio	»	452,80
34.	D'Agnano Franco	»	449,10
35.	Navarra Franco	»	448
36.	Fabiani Gianfranco	»	447
37.	Paleni Michele	»	444
38.	Celvini Giancarlo	»	442,10
39.	Massa Finoli Domenico	»	442
40.	Fiaschi Giacomo	»	441
41.	Masi Vito, nato il 18 ottobre 1939	»	440

42. Caputo Cataldo, nato il 4 gennaio 1943 . punti 440
43. Crocioschi Alessandro, nato il 12 aprile 1941 . » 439
44. Losciale Sabino, nato il 10 agosto 1941 » 439
45. Figura Natale, nato il 22 novembre 1942 » 439
46. Giudice Enzo . . . . » 438
47. Franchino Rosario . . . . » 437,70
48. Bolognesi Antonio . . . . » 437,50
49. Fadda Francesco . . . . » 437,40
50. Lenarduzzi Giuseppe . . . . . . » 436
51. Uliano Lucio . . . . » 432
52. Frattulillo Domenico . . . . . . » 431
53. Judice Vittorio . . . . » 427,30
54. Zucchini Giuseppe, nato il 19 marzo 1938 . » 427
55. Briglia Giuseppe, nato il 12 agosto 1939 . » 427
56. Tascini Renzo . . . . » 426,30
57. Putignani Luigi, profugo, nato il 19 novembre 1938 . . . » 426
58. Pingitore Santo, profugo, nato il 25 luglio 1941 » 426
59. Grimaldi Andrea, nato il 25 marzo 1939 » 426
60. Giampietro Guido . . . . . . » 425,80
61. Ponticiello Salvatore . . . . . . » 425
62. Pansarella Giuseppe . . . . . . » 424
63. De Prezzo Rocco, figlio invalido guerra » 423
64. Cianfanelli Renzo, nato il 10 giugno 1937 » 423
65. Malpieri Luciano, nato il 20 maggio 1938 » 423
66. Andropoli Luciano, nato il 29 maggio 1941 » 423
67. Coppotelli Guido . » 422
68. Simcone Angelo, nato il 10 marzo 1938 . » 421
69. Camelo Antonio, nato il 4 gennaio 1943 . » 421
70. Cont Nino . » 420
71. Patrimoni Marcello, nato il 26 luglio 1936 » 418
72. Baviera Carlo, nato il 3 agosto 1940 » 418
73. Masu Pasquale, nato il 19 dicembre 1940 » 418
74. Coretti Antonio . . . . » 417
75. Lupo Pasquale . . . . » 416
76. Bagnato Ugo . . . . » 415
77. Caruso Mario . . . . » 412
78. Catanea Gustavo, nato il 9 agosto 1936 . » 411
79. Monaco Pietro, nato il 16 dicembre 1939 » 411
80. Martino Sebastiano, nato il 23 marzo 1935 » 408
81. Pilloni Giovanni, nato il 9 aprile 1935 . » 408
82. Passariello Michele, nato il 27 aprile 1933 » 407
83. Benincampi Marcello, nato il 25 febbraio 1938 . » 407
84. Bortoloni Roberto, nato il 6 giugno 1939 » 407
85. Coppadoro Giuseppe, nato il 4 luglio 1935 » 406
86. Orzati Alberto, nato il 21 febbraio 1936 . » 406
87. Pineschi Elvio » 405
88. Di Mundo Antonio, nato il 23 marzo 1939 » 404
89. Marconi Giulio, nato il 27 febbraio 1942 . » 404
90. Marchesini Sergio, coniugato » 403
91. Cancello Francesco, nato il 28 febbraio 1933 » 403
92. Pamio Amos, nato il 28 settembre 1933 . » 403
93. Del Chierico Giancarlo, nato il 1° maggio 1943 » 403
94. Brollo Paolo, nato il 15 febbraio 1940 . » 402
95. Specchio Domenico, nato il 24 novembre 1940 » 402
96. Mascia Salvatore » 401
97. Quaranta Domenico, nato il 12 luglio 1937 » 400
98. Torrisi Salvatore, nato il 19 febbraio 1941 » 400
99. Moretto Silvio . . . . » 399
100. Rocchi Loreno . . . . » 398
101. Capalbo Vincenzo . . . » 395
102. Portaccio Antonio, orfano di guerra . . » 394
103. Cinelli Angelo . . . . » 394
104. De Vita Nicola . . . . » 393
105. D'Onofrio Elia . . » 391,30
106. Guglielmi Raffaele, nato il 16 giugno 1934 » 391
107. Cassar Mario, nato il 5 ottobre 1941 » 391
108. Porciello Franco, orfano caduto p. serv. » 390
109. Tomasi Dicky . . » 390
110. Contessa Adriano . . » 389,30
111. Quaglioni Stefano, nato il 3 luglio 1937 . » 389
112. Giacometti Bruno, nato il 29 settembre 1942 . . . . » 389
113. Fiorelli Eleuterio . . . . » 388
114. Cannizzaro Ignazio . . . . » 387
115. Ecuba Giuseppe . . . . » 386
116. Fabriani Giuseppe . . . . punti 385
117. Conti Vittorio . . . . » 381
118. Lanteri Lidio . . . . » 380,40
119. Dominici Sergio . . . . » 375
120. Di Martino Antonio . . . . . . » 369
121. Scipioni Roberto . . . . » 365

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1967
Registro n. 47 Difesa-Aeronautica, foglio n. 294

(4965)

Approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1965, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 83);

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1966, registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 177);

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1966, con il quale sono sostituiti un membro ed il segretario della predetta Commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1966, registro n. 12 Difesa-Aeronautica, foglio n. 399);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico ruolo assistenti tecnici - sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità aeronautici

1. Barsali Mauro . . . . punti 802,5
2. Persichini Adolfo . . . . . . » 792,6
3. Carciopolo Salvatore . . . . . . » 775,6
4. Chiarantano Gianfranco . . . . . . » 769,5
5. Giusberti Pierluigi . . . . . . » 765,5
6. Bernacchi Mauro . . . . . . » 762
7. Rolandi Angelo . . . . » 749
8. Maestrutti Roberto . . . . . . » 745
9. Naccini Giampaolo . . . . . . » 734,5
10. Graziani Vincenzo . . . . . . » 731
11. Basso Dino . . . . » 728,5
12. Giacometti Bruno . . . . . . » 725,5
13. Mazzocco Giovanni . . . . . . » 720,1
14. Riservato Alberto . . . . . . » 703
15. Grandelis Bruno . . . . » 679
16. Passariello Michele . . . . . . » 678
17. Mazzarella Giovanni . . . . . . » 659,1
18. Cecchi Giovanni . . . . » 656,5
19. Cini Carlo Alberto . . . . . . » 644,7
20. Serafini Piergiovanni . . . . . » 626,5
21. Adamo Corrado . . . . » 622,5

Specialità armamento:

1. Tito Maurizio . . . . punti 752,3
2. Del Chierico Giancarlo . . . . . . » 722,5
3. Cirillo Francesco . . . . . . » 714
4. Pastina Bruno . . . . » 709
5. Stavole Armando . . . . . . » 683,5
6. Baldacci G Franco . . . . . . » 679
7. Scala Silvano . . . . » 613

Specialità elettronici:

1. Felizzoli Silvio	punti	805
2. Pineschi Elvio	»	797,30
3. Pastorino Federico	»	797
4. Lenarduzzi Giuseppe	»	791
5. Biral Lorenzo	»	783
6. Pellegrini Maurizio	»	758
7. Piscopo Antonio	»	755,55
8. Giorgieri Vittorio	»	754,50
9. Dal Lago Augusto	»	746
10. Renzi Renzo	»	743,80
11. D'Onofrio Elia	»	738,25
12. Camelo Antonio	»	723,05
13. Dominici Sergio	»	723
14. De Maggi Raffaele	»	717,30
15. Balboni Giorgio	»	705
16. Ballerini Ennio	»	703,30
17. Zei Alberto	»	692,50
18. Crescenzi Marcello	»	682,80
19. Olivieri Augusto	»	676,30
20. Cantarella Vincenzo	»	663
21. Mucelli Paolo	»	635

Specialità elettricisti:

1. Rossi Giancarlo	punti	756,30
2. Ranisi Mariano	»	747,50
3. Antonutti Mario	»	735,30
4. Scolozzi Riccardo	»	639,50

Specialità automobilisti:

1. Cannizzaro Gian Piero	punti	728,6

Specialità fotografi:

1. Malagoli Petronio	punti	729,5

Specialità edili:

1. La Mantia Giuseppe	punti	797
2. Vaglio Giors Marco	»	793,5
3. Bortoloni Roberto	»	773,5
4. Marconi Giulio	»	765,5
5. Miraglia Massimo	»	761,8
6. Ales Luciano	»	760
7. Franchi Sergio	»	758,2
8. Giordano Livio	»	750,7
9. Brugnola Salvatore	»	741,5
10. Galati Salvatore	»	732,3
11. Giampaolo Antonio	»	721,5
12. Biondi Errico	»	718,5
13. Malandra Carmine	»	711,5
14. Ganda Francesco	»	685,5
15. Birini Mario	»	678,5
16. Dalessandri Rocco	»	675,5
17. Speranza Carlo, nato l'8 luglio 1940	»	672,5
18. Specchio Domenico, nato il 24 novembre 1940	»	672,5
19. Cagnetti Carlo	»	671,8
20. Laurenti Rodolfo	»	654
21. Carocci Roberto	»	650,1

Specialità geofisici:

1. Mazzoni Giuseppe	punti	814,3
2. Larcan Carlo	»	801,5
3. Schembri Luigi	»	741,2
4. Montesu Graziano	»	710
5. Lombardo Vittorio	»	701,5
6. Bonanno Giuseppe	»	697,6
7. Pompilio Armando	»	688
8. Vaglio Vincenzo	»	675,5
9. Rocchi Loreno	»	662
10. Rocchetti Alvaro	»	629,5

Specialità assistenti di laboratorio:

1. Brunelli Pier Alberto	punti	740,8
2. Serra Salvatore	»	740,1

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 2 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967
Registro n. 46 Difesa-Aeronautica, foglio n. 300

(4964)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 10 maggio 1967 pubblica il decreto ministeriale 25 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile stesso anno, registro n. 8, foglio n. 394, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a 30 posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1965.

(5255)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatorie generali di concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 13776 in data 30 dicembre 1964, prorogato con decreto n. 10459 del 23 novembre 1965, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1964:

1. Coda Franco	punti	70,223
2. Sturari Pier Luigi	»	69,742
3. Rivarossa Angelo	»	69,365
4. Giordano Michele	»	68,993
5. Sola Renato	»	68,589
6. Soave Bruno	»	66,549
7. Debernardi Pier Paolo	»	66,386
8. Galliano Michelino	»	62,092
9. Sacco Tommaso	»	60,949
10. Graglia Giuseppe	»	58,924
11. Moschietto Arturo	»	56,204
12. Mutti Ambrigo	»	52,000
13. Maletto Romano	»	50,995
14. Barale Gilberto	»	50,202
15. Gazzola Agostino	»	50,000
16. Graziano Ernesto	»	49,000
17. Beccaria Enrico	»	47,500
18. Pagani Luigi Giuseppe	»	46,000
19. Cavallaro Giuseppe, servizio militare	»	45,000
20. Ghigo Pietro	»	45,000
21. Boveri Angelo, servizio militare	»	43,500
22. Mongiardini Paolo	»	43,500
23. Tarquini Luciano	»	43,000
24. Fanfoni Giovanni Battista	»	42,500
25. Alasonatti Mario	»	42,202

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 24 marzo 1967

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 794 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Torino al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Coda Franco è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Orbassano-Beinasco-Bruino-Rivalta di Torino-Sangano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 24 marzo 1967

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(4850)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11333 in data 18 dicembre 1965, con il quale venne indetto il concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965:

1. Sturari Pier Luigi	punti	74,139
2. Imarisio Remo	»	72,354
3. Debernardi Pier Paolo	»	71,254
4. Soave Bruno	»	69,050
5. Moschietto Arturo	»	68,699
6. Aggeri Mario	»	68,183
7. Baima Antonio	»	67,696
8. Galliano Michelino	»	65,445
9. Parolini Sergio	»	63,555
10. Zanetti Giuseppe	»	61,652
11. Giordano Michele	»	61,495
12. Rivarossa Angelo	»	61,491
13. Maletto Romano	»	59,577
14. Masera Pietro	»	58,860
15. Maglione Avellino	»	58,352
16. Barale Gilberto Mauro	»	56,202
17. Arnaudo Mario	»	53,652
18. Masino Renato, coniugato con 2 figli	»	53,000
19. Perosino Giuseppe, coniugato con 1 figlio	punti	53,000
20. Lorenzini Gian Filippo, coniugato	»	53,000
21. Boveri Angelo	»	52,000
22. Boero Pierino	»	51,921
23. Tironi Emilio	»	50,296
24. Melgrati Enrico	»	50,202
25. Pionzio Mario	»	50,000
26. Alasonatti Mario	»	48,222
27. Ghigo Pietro	»	47,500
28. Basso Giuseppe	»	47,222
29. Beccaria Enrico	»	47,000
30. Gallo Rodolfo	»	46,755
31. Gazzola Agostino	»	46,500
32. Bo Bernardo, nato il 16 maggio 1934	»	46,000
33. Graziano Ernesto, nato il 22 agosto 1937	»	46,000
34. Robaldo Antonio	»	44,296
35. Lanzetti Marco	»	43,233

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 30 marzo 1967

Il veterinario provinciale: GARLANDA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 802 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Sturari Pier Luigi: Carignano-Piobesi Torinese;

Imarisio Remo: Lanzo Torinese-Balangero-Coassolo-Germagnano-Mathi-Monastero di Lanzo;

Debernardi Pier Paolo: Cesana Torinese-Claviere-Sauze di Cesana-Sestriere;

Soave Bruno: Baldissero Torinese-Montaldo Torinese-Pavarolo;

Moschietto Arturo: Pralormo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 30 marzo 1967

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(4851)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.